

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 5 ottobre 2004, n. 491.

Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Alle regioni e province autonome - Loro Sedi

All'A.R.T.E.A.

All'A.G.R.E.A.

All'A.V.E.P.A.

All'Organismo pagatore della regione Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

Premessa.

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione europea introduce il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di «titoli individuali» che sono assegnati sulla base della media degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio preso a riferimento (2000-2001-2002).

Questo nuovo regime di aiuto non è più legato alla reale produzione nei vari settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.), bensì alla superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di condizionalità in materia di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione).

Nel nuovo regime, l'attribuzione degli aiuti è subordinata all'assegnazione iniziale di titoli, basati sul triennio di riferimento 2000-2002. Successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso operazioni di

trasferimento tra aziende, sia direttamente dall'amministrazione a valere sulla «riserva nazionale» dei titoli appositamente costituita.

Individuazione dei beneficiari.

L'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 dispone:

«1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.»

Pertanto gli «aventi diritto» sono coloro i quali hanno percepito un pagamento diretto nel triennio di riferimento. Inoltre coloro che sono subentrati all'avente diritto durante o dopo il triennio di riferimento, conservano gli stessi diritti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente), come meglio specificato nel proseguo.

I casi in cui è possibile trasferire i dati di riferimento del triennio da un soggetto ad un altro sono:

Eredità effettiva o anticipata (successione).

Nel caso di eredità effettiva vale la definizione prevista dal diritto nazionale. La domanda di pagamento viene presentata da parte dell'erede a proprio nome.

Il numero e valore dei titoli vengono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate.

Nella successione anticipata, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 rientrano anche:

a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Nel caso di successione anticipata revocabile il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore - persona fisica, che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che consentirebbe di ottenere il riconoscimento di titoli, sono considerati come la successione in un'azienda.

Qualora l'erede effettivo o anticipato sia già nelle condizioni previste per l'attribuzione autonoma dei titoli, indipendentemente, da quelli derivanti dalla successione, i titoli complessivi sono costituiti dalla somma di quelli derivanti dalla sua azienda e quelli effettivamente derivanti dalla successione delle unità produttive ereditate.

Nel caso di cumulo di misure, viene attribuito un numero di titoli non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari ereditati e quelli autonomamente dichiarati nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un valore pari al più alto ottenibile applicando separatamente ciascuna delle misure per le quali possiede i requisiti.

Modifica di stato giuridico o denominazione.

In caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei titoli attribuibili all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:

a) il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;

b) in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che

gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Le stesse regole si applicano qualora i casi previsti dal sopra citato art. 33 § 2 regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.

Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 rientra nell'ipotesi di modifica della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda, all'atto dell'avviamento del regime:

a) abbia esercitato attività agricola come membro partecipante dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;

b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività come affittuario di società della quale aveva il controllo;

c) abbia esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci.

Fusione di aziende e scissione di aziende.

Per «fusione» si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, lettera a), regolamento CE n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della medesima definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.

Per «scissione» si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'art. 2, lettera a), regolamento CE n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della medesima definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi della medesima definizione, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine. Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.

Si applicano le stesse regole qualora i casi previsti dall'art. 33, paragrafo 3, primo o secondo comma

del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione.

L'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede, al paragrafo 1, la possibilità per lo Stato membro di procedere alla identificazione degli agricoltori aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e alla definizione provvisoria degli importi di riferimento e del numero medio triennale di ettari di superficie.

La definizione provvisoria dei titoli avviene attraverso la spedizione del modulo di domanda a cui fa riferimento l'art. 34 (1) del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 15 aprile 2005.

I destinatari della spedizione sono tutti gli aventi diritto, ovvero nel caso di applicazione da parte dello Stato membro della preventiva identificazione degli agricoltori, come nel caso dell'Italia, tutti quelli identificati, che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

Nessun titolo è attribuito a chi non fa domanda di accesso al regime di pagamento unico e non è possibile procedere a trasferimenti di titoli prima della loro assegnazione definitiva.

Il calcolo dei titoli può essere effettuato anche sulla base dei dati risultanti da annualità diverse (1997-98-99) da quelle del triennio di riferimento o sulla base di una parte degli anni di riferimento solo in funzione di

motivate cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali che hanno determinato un danno alla produzione nel periodo considerato (art. 40 del regolamento CE n. 1782/2003).

La ricognizione preventiva.

L'Italia si avvale della possibilità, introdotta dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004, di operare una ricognizione preventiva, allo scopo di:

comunicare agli agricoltori la situazione del periodo di riferimento così come risultante nelle basi dati del SIAN;

definire gli aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al triennio di riferimento. Eventuali variazioni che intervengano dopo la data di risposta della comunicazione ed entro la data di termine per la presentazione della domanda di accesso al regime di interventi unico, possono comunque essere comunicate con la domanda stessa.

I dati relativi al triennio 2000-2002 riportati nella comunicazione inviata ai produttori sono relativi alle superfici o ai capi risultanti ammissibili al pagamento (compresi quindi quelli non liquidati) alla data odierna; la risposta alla presente comunicazione non pregiudica la possibilità di una variazione dei dati del periodo di riferimento a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene i pagamenti relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.

I contenuti della comunicazione.

Ai produttori conosciuti è stata inviata una lettera che descrive la procedura che l'Amministrazione ha seguito per l'individuazione degli aventi diritto, per la definizione dei titoli provvisori e per quella dei titoli definitivi, corredata dai modelli allegati.

Negli allegati sono elencate le casistiche che condizionano il calcolo dei titoli e le fattispecie entro le quali il produttore può ricadere in funzione di quanto previsto agli articoli 33 e 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ovvero agli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004:

produttore storico con presenza in tutti gli anni del periodo di riferimento;

nuovo produttore con presenza negli ultimi due anni (o solo nell'ultimo anno) del periodo di riferimento;

nuovo produttore con dati solo dopo il triennio di riferimento;

produttore con dati del periodo di riferimento condizionati da cause eccezionali;

produttore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore;

produttore con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento relativamente al suo stato giuridico;

produttore con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento relativamente al suo stato giuridico;

produttore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione;

produttore con acquisizione o cessione di azienda con contratto di vendita con terra (per quest'ultima tipologia le evidenze sono acquisite dai CAA in sede di ricognizione preventiva, ma non provocano un trasferimento immediato della titolarità dei dati di riferimento; ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 795, infatti, i produttori cedenti devono comunque fare domanda per l'accensione dei diritti, ed il produttore acquirente può fare domanda «contemporanea» allegando copia del contratto).

Vi sono altresì illustrati i documenti giustificativi previsti per il riconoscimento delle fattispecie sopra elencate (si vedano gli allegati), di cui si richiede da subito la raccolta e l'inserimento nei fascicoli aziendali, tenuti in conformità a quanto previsto dai competenti Organismi pagatori, presso i CAA.

Sono oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi dati AGEA relativamente ai regimi di intervento previsti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In particolare, per anno e tipologia di prodotto, sono comunicati:

i dati relativi alle domande PAC seminativi del triennio di riferimento: a livello di particelle catastali per le informazioni dichiarate e a livello di zona omogenea per le superfici ammesse a premio.

i dati relativi alla zootecnia: a livello di prodotto con indicazione del numero di capi ammessi a premio.

Gli stessi dati sono espressi in forma riassuntiva come medie triennali delle superfici e dei capi (le informazioni comunicate sono relative a capi e superfici ammissibili all'erogazione dell'aiuto anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo).

Nel modulo sono inserite le possibili casistiche relativamente alle modifiche aziendali intervenute con la necessaria richiesta di documentazione giustificativa delle relative fattispecie, comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di semplificazione amministrativa.

È possibile indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che determinano una differente considerazione dei dati del triennio di riferimento o la considerazione di anni diversi da quelli oggetto della comunicazione.

I destinatari della comunicazione.

Destinatari della comunicazione sono tutti gli agricoltori che si sono manifestati, nei regimi di intervento elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel corso del triennio di riferimento o negli anni successivi precedenti all'applicazione del regime unico di pagamento.

Le modalità di comunicazione.

La lettera ed i moduli allegati sono spediti con raccomandata a.r. con registrazione sul SIAN degli avvisi di ricevimento e dell'esito della spedizione.

Il Sistema informativo contiene copia della comunicazione inviata, che è replicabile in qualsiasi momento.

I dati della comunicazione ed i necessari dettagli utili ai fini della gestione della risposta, sono resi disponibili ai CAA interessati, sulla base del mandato comunicato ad Agea dagli organismi pagatori competenti.

Le comunicazioni non recapitate sono rese note al CAA cui il produttore ha affidato mandato, che procede alla ristampa della stessa e cura l'effettiva consegna al destinatario.

La registrazione delle modifiche.

I produttori possono manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date indicate nei modelli allegati; decorsi i termini previsti, vale la regola del «silenzio-assenso» e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione.

L'eventuale modificazione dei dati di riferimento già comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, è presa in considerazione ai fini del calcolo dei titoli.

I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessità di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarità di aziende del triennio di riferimento (eredità, modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, ecc.), devono recarsi, secondo quanto di seguito specificato, presso gli uffici autorizzati per la registrazione delle modifiche (CAA, OP).

Per poter inserire nel SIAN le modifiche relative ai dati di riferimento ed alla titolarità degli stessi sono realizzate, nell'ambito del fascicolo elettronico del produttore, le opportune funzioni software per la registrazione delle informazioni necessarie. Sono inoltre realizzate le opportune funzioni software di interscambio per l'aggiornamento del fascicolo, in accordo tra Agea e gli altri organismi pagatori.

Il produttore deve recarsi presso il proprio CAA mandatario e provvedere alla registrazione della propria situazione aziendale ai fini della riforma.

I produttori che non hanno un rapporto in essere con CAA riconosciuti, possono in alternativa:

recarsi presso un CAA autorizzato e registrare un mandato unitamente alla propria situazione aziendale ai fini della riforma;

compilare l'ultimo foglio del modello della comunicazione riportando la propria situazione rispetto al triennio di riferimento e spedirla in busta chiusa ad

una apposita casella postale aperta da Agea; la stessa Agea provvede a verificare la distribuzione di tali produttori sul territorio e procede, sentiti gli organismi pagatori competenti e di concerto con questi ultimi, all'apertura di appositi uffici per la registrazione delle modifiche comunicate presso le sedi identificate dagli organismi pagatori competenti; gli interessati sono invitati ad incontri per la verifica e l'inserimento dei dati dichiarati.

La procedura di registrazione delle modifiche, in ogni caso prevede:

conferma dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda):

protocollazione della copia della comunicazione controfirmata dal produttore ed inserimento del documento nel fascicolo del produttore;

inserimento della conferma nel SIAN;

stampa della ricevuta dal SIAN per conferma, stampa, protocollazione ed inserimento della copia nel fascicolo.

Modifica dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda):

identificazione della fattispecie che determina la modifica della titolarità dell'azienda (successione, modifica stato giuridico, ecc.);

protocollazione dei documenti giustificativi della fattispecie identificata, inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore qualora non già presenti; Inserimento della tipologia di modifica nel SIAN:

attribuzione dei dati di riferimento al nuovo titolare sulla base delle modifiche effettuate (successione, scissione, fusione, modifica dello stato giuridico);

esclusione di una o più annualità del triennio di riferimento, ai fini del calcolo dei titoli per cause eccezionali;

qualora tutte le annualità del triennio di riferimento (2000-2001-2002) siano esclusi per cause eccezionali, il calcolo dei titoli è effettuato sulla base del triennio precedente (1997-1998-1999).

Chiusura del procedimento:

la registrazione dei dati nel SIAN con relativa stampa di ricevuta dell'operazione effettuata costituisce chiusura del procedimento amministrativo rivolto alla ricognizione della situazione aziendale;

allo scadere del termine del 10 dicembre 2004, le posizioni aziendali per le quali non sia stata comunicata alcuna variazione vengono confermate, ritenendo il silenzio del produttore accettazione della titolarità aziendale comunicata.

Uffici autorizzati per il trattamento delle informazioni.

Sono autorizzati a procedere alla registrazione delle modifiche comunicate dai produttori:

i CAA riconosciuti e convenzionati con gli Organismi pagatori competenti, sia per i produttori con fascicolo aziendale costituito presso gli stessi che per coloro, senza mandato, che volessero aprire un fascicolo presso

uno di tali CAA. I produttori devono recarsi presso la sede autorizzata del CAA al quale hanno conferito o intendono conferire mandato;

gli Organismi pagatori competenti.

Cosa deve essere registrato.

Vengono registrate nel sistema informativo tutte le informazioni relative alla conferma dei dati comunicati, ai cambiamenti di stato aziendale intercorsi nel periodo di riferimento e successivamente allo stesso, le informazioni relative alle circostanze eccezionali modificanti i dati del periodo di riferimento; le modifiche devono essere inserite nel fascicolo elettronico del produttore e collegate, attraverso i numeri di protocollo dei documenti giustificativi relativi, alle diverse fattispecie previste.

Il modulo compilato per la conferma dei dati aziendali ovvero per la correzione degli stessi ed i relativi documenti giustificativi devono essere protocollati ed inseriti nel fascicolo cartaceo del produttore.

Comunicazione di ulteriori istruzioni.

Al fine di assicurare l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle regole concernenti l'effettuazione della ricognizione preventiva e più in generale della normativa comunitaria e nazionale sulla riforma della PAC, è istituito presso l'Agea un apposito gruppo di lavoro.

Il gruppo è composto dai rappresentanti della stessa Agea, del Ministero delle politiche agricole e forestali, degli OP riconosciuti e delle OO.PP. maggiormente rappresentative.

Il gruppo si riunisce con cadenza settimanale, e comunque, in modo da assicurare la tempestiva risoluzione delle questioni che gli saranno deferite.

Sulle stesse questioni il gruppo elabora proposte di risoluzione che vengono adottate dall'Agea-Coordinamento con specifici addenda alla presente circolare.

Le proposte di risoluzione saranno pubblicate sul sito dell'Agea all'URL <http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm> dove saranno pubblicati anche la presente circolare ed i successivi addenda.

Con analoghe integrazioni della presente circolare saranno fornite le informazioni relative ai successivi adempimenti previsti dall'attuazione del regime di pagamento unico; in particolare:

assegnazione dei titoli provvisori;

fissazione dei titoli;

domanda di accesso al regime di pagamento unico;

assegnazione dei titoli definitivi.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore dell'area coordinamento
NANNI

ALLEGATO


 SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE
 REG. (CE) N. 1782/2003

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

CODICE UNICO di identificazione AZIENDA AGRICOLA (CUAA) - CODICE FISCALE		<input type="text"/>	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE			
<input type="text"/>			
NOME			
<input type="text"/>			
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV.
giorno mese anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PARTITA IVA		<input type="text"/>	
RAGIONE SOCIALE (se Ditta individuale)			
<input type="text"/>			

QUADRO B - RAPPRESENTANTE LEGALE

RAPPRESENTANTE LEGALE	CODICE FISCALE	<input type="text"/>	
COGNOME	NOME		
<input type="text"/>			
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV.
giorno mese anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

QUADRO C - MEDIA DEI DATI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2000, 2001, 2002

	ettari	are
SUPERFICI A PREMIO E SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE A TITOLO VOLONTARIO	C1	<input type="text"/>
SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE A TITOLO OBBLIGATORIO	C2	<input type="text"/>
SUPERFICI FORAGGERE	C3	<input type="text"/>
	NUMERO CAPI	
BOVINI MASCHI	C4	<input type="text"/>
VACCHE NUTRICI	C5	<input type="text"/>
VITELLI MACELLATI	C6	<input type="text"/>
BOVINI ADULTI MACELLATI	C7	<input type="text"/>
AGNELLI PESANTI	C8	<input type="text"/>
AGNELLI LEGGERI	C9	<input type="text"/>
CAPRE	C10	<input type="text"/>



Agea
Agenzia per lo Sviluppo
in Agricoltura

SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE
REG. (CE) N. 1782/2003

CUAA _____

QUADRO D - RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Gli eventi che possono modificare la considerazione della sua azienda ai fini del calcolo del premio comunitario sono previsti ed elencati di seguito. Qualora risulti necessaria la compilazione della presente sezione, si ricorda che in merito alle caselle relative alla "Documentazione giustificativa" si dovrà apporre una "X" in corrispondenza del numero che individua la corrispondente tipologia documentale come riportato sulle "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa" allegate alla presente comunicazione.

FATTISPECIE PREVISTE agli artt. 33 e 40 del reg. (CE) n. 1782/2003 ovvero agli artt. 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004:	Documentazione										
	Codice	Descrizione	Documentazione giustificativa								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
A) Agricoltore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore (art. 13 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Successione mortis causa									
	2	Successione anticipata									
B) Agricoltore con modifica dello stato giuridico intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento (art. 14 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Trasformazione ditta individuale in società									
	2	Trasformazione da società in ditta individuale									
	3	Trasformazione di forma societaria									
	4	Cambio di denominazione									
C) Agricoltore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione durante o dopo il triennio di riferimento (art. 15 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Fusione									
	2	Scissione									
D) Agricoltore con dati del periodo di riferimento condizionali da circostanze eccezionali (art. 16 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare									
	2	Calamità naturale									
	3	Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento									
	4	Eprizoozia sul patrimonio zootecnico									
	5	Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio									
	6	Furto di animali									
	7	Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola									
	8	Sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari									
	9	sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio									
	10	Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole									
	11	Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i premi comunitari per colpa di terzi									

Anni da escludere

2000	2001	2002
------	------	------

Il sottoscritto, ai fini della determinazione dei criteri di ammissibilità al regime di pagamento unico, ai sensi degli artt. 33 e 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003:

conferma la propria posizione aziendale
 chiede la modifica/integrazione dei dati relativi alla propria posizione aziendale

Fatto a: _____
 il: _____ / _____ / _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento: _____ N° _____
 Rilasciato da: _____
 il: _____ Data scadenza: _____

Ai sensi della Legge 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE _____

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

QUADRO E - DATI DI RIFERIMENTO TRIENNIO 2000 2001 2002 - Sez 1 - Capi Zootecnici ammessi a premio							
TIPO PREMIO		ANNO CAMPAGNA					
Codice	Descrizione	2000		2001		2002	
		CAPI A PREMIO		CAPI A PREMIO		CAPI A PREMIO	
		RICHIESTI	AMMESSI	RICHIESTI	AMMESSI	RICHIESTI	AMMESSI
10	VACCA NUTRICE						
11	PREMIO COMPLEMENTARE VACCA NUTRICE						
12	PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI - TORI						
13	PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI - CASTRATI						
14	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI VACCA NUTRICE LIBRO GENEALOGICO						
15	ESTENSIVIZZAZIONE - DENSITA' INFERIORE A 1,4 UBA/HA						
16	ESTENSIVIZZAZIONE - DENSITA' TRA 1,4 E 1,8 UBA/HA						
17	MACELLAZIONE - VITELLI						
18	MACELLAZIONE - BOVINI ADULTI						
19	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE BOVINI MASCHI						
20	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE GIOVENCHE LIBRO GENEALOGICO						
21	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CONSORZI ETICHETTATURA						
22	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE AZIENDE BIOLOGICHE						
23	PAGAMENTI SUPPLEMENTARI MACELLAZIONE CAPI IGP						
24	CAPRE						
25	AGNELLI LEGGERI						
26	AGNELLI PESANTI						
27	PREMI AGGIUNTIVI OVICAPRINI - ZONA SVANTAGGIATA						

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLEAMENTO (CE) 795/2004		
CASO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	
A		
art. 13 reg. (CE) 795/2004: Successione o successione anticipata La successione anticipata comprende il conferimento dell'usufrutto in capo al nuovo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto qualsiasi titolo (azienda) da parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore al quale il primo agricoltore può succedere per successione legittima.		
1	Successione mortis causa	1 copia del certificato di morte del titolare 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria oppure 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria 4 documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente oppure 5 certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure 6 dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA e documento d'identità in corso di validità oppure nel caso di coeredi: 7 delega di tutti i coeredi al richiedente oppure 3 dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'impegnabilità dei coeredi 9 documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti
2	Successione anticipata	1 Copia dell'atto 2 Se la superficie aziendale trasferita non è tutta la SAU, elenco delle particelle oggetto del trasferimento 3 Certificato di attribuzione della partita IVA del nuovo intestatario oppure 4 dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA 5 documento di identità in corso di validità
B		
art. 14 reg. (CE) 795/2004: Cambiamenti della forma giuridico della denominazione Rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica anche il caso in cui l'agricoltore che possiede l'azienda sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato, precedentemente, il controllo dell'azienda.		
1	Trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare	1 Certificato di attribuzione partita IVA del nuovo soggetto. 2 Copia dello Statuto della nuova società. 4 Certificato di iscrizione alla CCIAA. ovvero 3 copia dell'atto negoziale con il quale avviene la trasformazione
2	Trasformazione da società in ditta individuale	1 Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società o atto equivalente. 2 Atto notorio di delega dei componenti della società liquidata in favore del socio che l'ha rilevata. 3 Certificato di attribuzione partita IVA del nuovo soggetto. oppure 4 dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA
3	Trasformazione di forma societaria	1 Copia dello Statuto della nuova società. 2 Certificato di iscrizione alla CCIAA del nuovo soggetto societario 3 Copia dell'atto di variazione dello Statuto.
4	Cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di partita iva	1 Certificato di iscrizione alla CCIAA con la nuova denominazione e/o con la nuova partita iva
C		
art. 15 reg. (CE) 795/2004: Fusioni e scissioni Se due o più imprese individuali intendono fondersi o loro rispettive aziende dovranno conferire in una nuova società secondo quanto previsto al punto B.		
1	Fusione	1 Copia dello statuto in caso di costituzione di società oppure 2 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di fusione con società già costituita. 3 Certificato di attribuzione della partita IVA del nuova azienda costituita con la fusione 4 Se la superficie aziendale oggetto di fusione non è tutta la SAU, atto notorio contenente l'elenco delle particelle oggetto della fusione
2	Scissione	In caso di scissione di società già costituita: 1 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di scissione di società già costituita oppure 2 verbale del liquidatore 3 copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società. 4 Certificato di attribuzione della partita IVA dei nuovi intestatari scelti dalla scissione. In caso di scissione per liquidazione: 5 elenco delle particelle oggetto della scissione; 6 atto notorio con l'indicazione della ripartizione partecipativa tra le aziende scisse

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) 796/2004		
C	CASO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
D	<p>Art. 40 reg. (CE) 1782/2003 artt. 18 reg. (CE) 796/2004: Circostanze eccezionali: <i>Atti della dimostrazione dell'evento eccezionale occorre che siano rispettati, i seguenti vincoli:</i> - nesso tra evento eccezionale e ragione premio percepito nelle campagne considerate - documentazione dell'evento secondo gli atti di seguito elencati: - perizia dell'agricoltore secondo l'evento (indipendenza dalla volontà del produttore)</p>	
1	Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare	<p>1 Certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattia invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte oppure</p> <p>2 Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento</p>
2	Calamità naturale	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento</p> <p>2 Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accertata lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato oppure</p> <p>3 certificato rilasciato da autorità pubblica (VV.FF., VV.UU., ecc.) eventualmente accompagnato da:</p> <p>4 perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.</p> <p>5 perizia assicurativa</p> <p>6 Attestazione, rispetto alla superficie aziendale, della porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, con l'indicazione delle relative particelle catastali.</p>
3	Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento</p> <p>2 Denuncia dell'evento all'autorità competente</p>
4	Epizootia sul patrimonio zootecnico	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento</p> <p>2 Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, specie e numero di capi interessati all'evento calamitoso</p>
5	Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio	<p>1 Dichiarazione sostitutiva sull'adesione al reg. 2078/92 o al reg. 1257/99 con specifica degli anni interessati e della superficie interessata (elenco particelle o copia delle domande relative ai regimi in questione) e della tipologia di misura applicata, atta a poter valutare l'effettiva influenza con la produttività aziendale.</p> <p>2 Nel caso di azienda biologica che ha attivato la specifica misura o attraverso il reg. 2078/92 o attraverso il reg. 1257/99, dichiarazione sostitutiva con indicazione dell'inizio e fine impegno con allegato certificato di assoggettamento al reg. 2092/91 rilasciato dall'Organismo di Controllo responsabile per gli anni che interessano il periodo di riferimento o anche il triennio precedente come da art. 40 comma 2 del reg. 1782/03</p>
6	Furto di animali	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento</p> <p>2 Denuncia all'autorità competente dell'evento</p>
7	Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento</p> <p>2 Denuncia all'autorità competente dell'evento</p> <p>3 Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)</p> <p>4 perizia assicurativa</p> <p>eventualmente accompagnato da:</p>
8	Sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento</p> <p>2 Denuncia all'autorità competente dell'evento</p> <p>3 atti giudiziari</p> <p>eventualmente accompagnato da:</p>
9	Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento</p> <p>2 Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio</p> <p>3 atti giudiziari</p> <p>eventualmente accompagnato da:</p>
10	Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento</p> <p>2 Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc.</p> <p>3 atti giudiziari</p> <p>eventualmente accompagnato da:</p>
11	Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i premi comunitari per colpa di terzi	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento</p> <p>2 Copia di atto comprovante il fatto asseverato da terzi</p>

GUIDA ALL'USO DELLA SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE

Come leggere la scheda

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 795/2004 introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sull'assegnazione di "titoli" individuali calcolati sulla base dei dati produttivi delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite "triennio di riferimento".

La presente scheda ha il solo scopo di verificare se siano intervenuti eventi modificativi della campagna aziendale che possano influire sul calcolo dei "titoli".

Questi eventi sono descritti nei citati regolamenti e sono:

- Successione o successione anticipata
- Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione
- Fusioni e scissioni
- Circostanze eccezionali

I dati indicati nella scheda sono la fotografia dei capi e delle superfici dell'azienda nei tre anni di riferimento, di quelli dichiarati e di quelli ammissibili all'ercogazione dell'aiuto, anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo.

Le chiediamo di controllare tutti i dati per verificare se la scheda è esatta in tutte le sue parti.

Cosa fare dopo aver letto la scheda

Se è esatta (non è intercorso nessuno degli eventi sopra citati):

- Nel caso in cui Ella abbia dato un mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola - CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), ovvero voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso e **confermare** la propria situazione aziendale, a partire dal **15 settembre 2004** e entro e non oltre il **10 dicembre 2004**.

Se, invece, non ha dato mandato a nessun CAA, né intende farlo, deve confermare la propria situazione aziendale firmando il Quadro D ed inviarlo entro e non oltre il **10 dicembre 2004**, al seguente indirizzo:

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
C.P. 14326
00100 ROMA

Se non è esatta (è intercorso uno o più degli eventi sopra citati):

- Nel caso in cui abbia dato un mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola - CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), ovvero voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso, portando con sé l'eventuale documentazione specificata sulle "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa", e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale, a partire dal **15 settembre 2004** e entro e non oltre il **10 dicembre 2004**.
- Se, invece, non ha dato mandato a nessun CAA, né intende farlo, deve richiedere la variazione della propria situazione aziendale indicandone le ragioni **senza allegare alcun documento**, mediante la compilazione del Quadro D, ed inviarlo firmato, entro e non oltre il **10 dicembre 2004**, al seguente indirizzo:

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
C.P. 14326
00100 ROMA

Ella sarà convocata per apportare le necessarie variazioni al Suo fascicolo aziendale, dietro presentazione della documentazione giustificativa specificata nelle "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa".

In alternativa Ella potrà recarsi presso la sede Agea di Roma, via Torino 45, portando con sé l'eventuale documentazione specificata "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa", e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale, a partire dal **15 settembre 2004** e entro e non oltre il **10 dicembre 2004**.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale. Se il produttore è una ditta individuale, qualora la denominazione del soggetto d'imposta non coincida esattamente con il cognome e nome del titolare, nel campo 9 RAGIONE SOCIALE viene riportata la denominazione come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

QUADRO B - RAPPRESENTANTE LEGALE

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale.

QUADRO C - MEDIA DEI DATI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2000 2001 2002

Vengono riportate le medie dei dati aziendali, dettagliati nel successivo quadro E.

Le superfici messe a riposo a titolo obbligatorio sono considerate nella voce "SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE", quelle a titolo volontario sono comprese nella voce "SUPERFICI A PREMIO".

QUADRO D - RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Il Quadro D deve essere utilizzato per confermare la situazione aziendale illustrata nella scheda, oppure per richiederne la variazione.

Nelle "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa" sono elencate le casistiche di variazioni ammissibili e la documentazione giustificativa da produrre a supporto della richiesta.

QUADRO E - DATI DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2000 2001 2002

Sez. I - Capi zootecnici ammessi a premio

Nella sezione I del quadro E vengono riempiuti, per l'azienda, i dati relativi ai capi dichiarati e a quelli ammissibili all'aiuto (compresi, dunque, quelli non liquidati), per ciascun anno di riferimento.

Sez. II - Superfici con prodotti a premio

Nella sezione II del quadro E vengono dettagliati tutti gli utilizzi delle superfici aziendali del triennio (descritti come nella tabella seguente); per ogni coltura vengono elencate le particelle e il riepilogo per zona del piano di regionalizzazione (Decreto MiPAF del 10 agosto 2001).

Per ciascuna particella aziendale viene riportata la superficie dichiarata, per ciascun anno di riferimento.

Per ciascuna zona del piano di regionalizzazione e per anno di riferimento sono riportati il totale della superficie dichiarata e il totale della superficie ammissibile all'aiuto (compresa, dunque, la superficie non liquidata).

C o d	UTILIZZAZIONE	UTILIZZO DICHIARATO NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI
1	CEREALI, OLEAGINOSE, PROTEAGINOSE	MAIS (GRANTURCO) GRANO DURO (FRUMENTO DURO) ALTRI CEREALI SOIA GIRASOLE COLZA E RAVIZZONE PIANTE PROTEICHE COLTURE CONSOCIATE LINO NON TESSILE
2	RISO	RISONE
3	LENTICCHIE, CECI	LENTICCHIE CECI
4	VECCHE	VECCHE
5	SUPERFICI FORAGGERE	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio nell'ambito zootecnico)
6	SUPERFICI MESSA A RIPOSO (SUPERFICIE RITIRATA DALLA PRODUZIONE)	SUPERFICI MESSE A RIPOSO SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD (per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'alimentazione ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99) SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD PER LATRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA (ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
7	LINO E CANAPA	LINO DA FIBRA CANAPA
8	AIUTO SUPPLEMENTARE PER IL GRANO DURO IN ZONE TRADIZIONALI	AIUTO INTEGRATIVO (SUPPLEMENTARE) ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)
9	AIUTO SPECIFICO PER IL GRANO DURO IN ZONE NON TRADIZIONALI	AIUTO INTEGRATIVO (SPECIFICO) ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, VerCELLI, Verona, Vicenza)

Si precisa che non sono riportati i dati dei foraggi essiccati o disidratati: i quantitativi di prodotto a premio da considerare ai fini del calcolo dell'importo di riferimento saranno presi direttamente dalle ditte trasformatrici con le quali i produttori hanno stipulato contratti nel triennio di riferimento.

Per quanto riguarda i quantitativi di riferimento individuale del latte, ai fini del calcolo dell'importo di riferimento del premio unico, saranno presi in considerazione quelli in Suo possesso al 31 marzo dell'anno di applicazione del regime di pagamento unico al settore lattiero-caseario.

ATTENZIONE: NON POSSONO ESSERE RICHIESTE VARIAZIONI DEI DATI DI RIFERIMENTO.

La conferma o meno della situazione aziendale non pregiudica la variazione dei dati del periodo di riferimento a seguito della soluzione, attraverso le procedure vigenti, di eventuale contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene ai procedimenti amministrativi relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.

04A09873